

R.G. n. 5348/2023



TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

Dott. Rosa Napolitano	Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Guardasole	Giudice
Dott.ssa Miriam Valenti	Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. R.G. 5348/2023 promosso

DA

Leonangelo Giuseppe, nato a Napoli il 04.03.1958 c.f. LNNGPP58C04F839O, assistito rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Mandico (CF: MND MNC 71H51 F839E) e dall'Avv. Annalisa Attanasio (CF: TTN NLS 80T 65F 839G) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Monica Mandico sito in Napoli alla via Epomeo, 81 – cap. 80126;

RICORRENTE

Letta l'ordinanza n. 22890/2023 con cui la Corte di Cassazione, I sezione civile, ha accolto il terzo motivo del ricorso principale proposto da Leonangelo Giuseppe avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Nola in forma collegiale pubblicata il 13.5.2021 nel procedimento civile recante Rg. 406/2021-444/2021, cassando il provvedimento impugnato e rinviando la causa al Tribunale di Nola, in diversa composizione, anche per le spese processuali;

letto il ricorso in riassunzione per giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione depositato da Leonangelo Giuseppe;

letta la memoria difensiva depositata da IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.;

letta la memoria difensiva depositata da FINDOMESTIC BANCA S.p.A.;

esaminati gli atti del procedimento;

OSSERVA

1. Con ricorso depositato in data 09.10.2020 Leonangelo Giuseppe, deducendo di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento e di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tali da determinare la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, ha proposto un piano del consumatore ex art. 7 L. 3/2012 articolato nei seguenti termini: 1) integrale soddisfacimento dei creditori prededucibili (professionisti che assistono il ricorrente e OCC) entro i primi dodici mesi dall'omologa del piano del consumatore, in parte mediante utilizzo del TFR



anticipato dal datore di lavoro, in parte mediante la corresponsione di rate mensili di € 253,00; 2) soddisfacimento dei creditori chirografari nella percentuale del 21% mediante corresponsione di rate mensili di €. 258,00 a decorrere dal tredicesimo mese dall'omologa e fino al termine dell'esecuzione, fissata in complessivi nn. 72 mesi dall'omologa.

Nessun creditore ha proposto opposizione né sollevato contestazioni, ad eccezione di IBL Banca, che ha dedotto l'insussistenza dei presupposti di ammissibilità e proponibilità del piano del consumatore, della meritevolezza nonché della fattibilità del piano.

Con decreto del 13.01.2021 il giudice designato, dott. Gennaro Beatrice, ha rigettato la richiesta di omologa del piano del consumatore e accolto la domanda subordinata di liquidazione del patrimonio di cui all'art.14 ter della l. n. 3/2012 fissando come limite ex art. 14 ter comma 6 lett. B) la somma di € 1.500,00 relativa al nucleo familiare. In particolare, ha rigettato la richiesta di omologa del piano del consumatore sulla scorta dell'assenza del requisito di meritevolezza, non avendo l'istante congruamente dimostrato che l'indebitamento non derivi da una condotta colposa del debitore stesso, né che l'incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni sia derivata da circostanze sopravvenute e imprevedibili.

Con ricorso iscritto al n. RG 406/2021 Leonangelo Giuseppe ha proposto reclamo avverso il predetto decreto, deducendone l'illegittimità nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'omologa del piano del consumatore, provvedendo, di contro, a dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter ss. L. n. 3/2012, senza valutare adeguatamente il profilo della meritevolezza dell'istante nonché dell'incidenza che sull'indebitamento complessivo avrebbe avuto il comportamento negligente dei creditori finanziatori.

Con differente reclamo, iscritto al n. RG 444/2021, anche la IBL ha impugnato il medesimo provvedimento e il Tribunale ne ha disposto la riunione a quello precedentemente instaurato da Leonangelo Giuseppe (recante n. RG.406/2021).

Con ordinanza depositata in data 11.05.2021, il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, ha rigettato entrambi i reclami, confermando il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio emesso dal dott. Gennaro Beatrice in data 13.01.2021 e compensando le spese di lite tra le parti.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Leonangelo Giuseppe, deducendo: 1) violazione, errata, falsa applicazione della ratio della Legge 27.1.2012 n.3 e degli articoli 6, 7, 9, 12 e 12 bis L.3/12 in relazione all'art. 360 n.3 e n. 5 c.p.c.; 2) violazione, errata, falsa applicazione dell'art. 12 bis comma 3 Legge 3 del 2012 e degli artt 124 e 124 bis T.U.B. Violazione del merito creditizio in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.; 3) violazione, errata, falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n.3 e n. 5 cpc: mancata applicazione dell'art. 4 ter n. 2 Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 avente ad oggetto "Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese ed i consumatori" di cui alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 e norme relative alle procedure pendenti"; 4) sulla meritevolezza - contraddittorietà degli assunti del Collegio Giudicante nel procedimento logico sottostante il provvedimento censurato - violazione o falsa applicazione dell'art. 4 ter n. 1, lett. b, 2) D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e degli artt. 6, 7, 12 comma ter, 12 bis comma 3 bis della legge 176/2020 in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5.

Con ordinanza n. 22890/2023, depositata in data 27.07.2023, la Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso principale e dichiarato assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, cassando il provvedimento impugnato e rinviando la causa al Tribunale di Nola, in diversa composizione, anche per le spese processuali.



Quanto, in particolare, al terzo motivo del ricorso principale, ritenuto fondato, la Corte di Cassazione evidenzia quanto segue: “L’art. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012, nella versione anteriore alla novella del 2020, prevedeva che il giudice potesse omologare il piano del consumatore soltanto in presenza del requisito della «meritevolezza», quando potesse escludersi che il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Nel nuovo assetto, definito dall’art. 4 ter d.l. n. 137/2020, l’art. 12 bis comma 2 non contiene più tale previsione e onera il giudice dell’omologa della verifica circa l’ammissibilità e la fattibilità del piano, oltre che dell’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili. L’art. 7 comma 2, lett. d) ter, della l. n. 3/2012 oggi prevede, d’altro canto, che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode»: tale condizione non era prima contemplata. Si comprende, quindi, come i requisiti per il riconoscimento dell’ammissibilità della proposta e la sua omologazione siano mutati. Ciò detto, non persuade il ragionamento svolto dal Tribunale quanto all’inapplicabilità della nuova disciplina alla procedura in esame. Nel caso di specie, l’udienza di cui all’art. 10, comma 3, l. n. 3/2012 si è tenuta il 22 dicembre 2020 e in quella sede il Giudice si è riservato di provvedere; in data 25 dicembre 2020 è entrata in vigore la nuova disciplina; il 13 gennaio 2021 è stato pubblicato il decreto di rigetto dell’omologa. Il legislatore ha inteso rendere applicabile le nuove norme ai procedimenti pendenti, stabilendo, poi, che nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 137/2020, il debitore potesse presentare, fino all’udienza fissata ai sensi dell’art. 10, comma 3, l. n. 3/2012, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità della disciplina che era stata introdotta (art. 4 ter, comma 3, prima parte, del cit. d.l. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 176/2020). In assenza di indicazioni di diverso segno deve ritenersi che ove l’udienza, al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina, si sia tenuta, ma il giudice dell’omologa non si sia ancora pronunciato, avendo riservato la decisione, il provvedimento debba essere adottato applicando le norme del decreto legge, e non quelle preesistenti. Rileva, infatti, il principio di carattere generale — non derogato dall’art. 4 ter, comma 3, cit., e più volte affermato da questa Corte, con riferimento alle sentenze — per cui nell’ipotesi di entrata in vigore di una nuova normativa dispiegante effetti sostanziali o processuali sul rapporto controverso nell’intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione del provvedimento, è dovere del giudice applicare immediatamente la disciplina sopravvenuta mediante i necessari, consequenziali adempimenti (Cass. 18 maggio 2022, n. 16038; Cass. 10 maggio 2016, n. 9367, in motivazione; Cass. 9 maggio 2000, n. 5855). Il comma 3 dell’art. 4 ter del d.l. n. 137/2020, attribuisce — è vero — una qualche portata preclusiva alla trattazione del procedimento in udienza, giacché dispone, nell’ultima parte, che l’istanza è giudicata inammissibile se presentata nell’ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l’udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall’articolo 11, comma 2, l. n. 3 del 2012. Come è evidente, però, la disposizione non si riferisce al piano del consumatore, il quale non necessita dell’approvazione del creditore (art. 12 bis): essa lascia anzi intendere che all’infuori dell’ipotesi da essa presa in considerazione (in cui si è già determinato il fatto che impedisce di dar corso



In conseguenza dell'accoglimento del terzo motivo - determinato dalla riconosciuta necessità di far luogo all'applicazione della nuova disciplina - nonchè del dichiarato assorbimento di tutti i restanti motivi del ricorso principale nonché del ricorso incidentale, la Suprema Corte di Cassazione ha cassato l'ordinanza impugnata, rinviando al Tribunale di Nola, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Con ricorso in riassunzione depositato in data 12/10/2023 Leonangelo Giuseppe ha riassunto il giudizio, in ottemperanza all'ordinanza n. 22890/2023 della Suprema Corte, al fine di demandare al Tribunale di Nola, in diversa composizione, l'onere di pronunciarsi sul reclamo dallo stesso originariamente proposto avverso il decreto di primo grado di rigetto del piano del consumatore, facendo applicazione della normativa di cui all'art. 4 ter d.l. n. 137/2020 – L. del 18.12.2020 n. 176 in punto di meritevolezza.

Nel richiamare tutte le deduzioni già espresse in sede di reclamo in ordine all'insussistenza di uno stato di sovraindebitamento determinato da colpa grave, malafede o frode, il ricorrente in riassunzione ha chiesto al Tribunale adito in sede di rinvio: di riformare il decreto del Collegio del Tribunale di Nola, in uno al decreto depositato il 13.01.2021 dal Giudice di prime cure contenente il rigetto del ricorso di piano del consumatore proposto da LEONANGELO Giuseppe; di disporre l'omologa del piano del consumatore così come proposto, tenendo conto dei pagamenti effettuati dal ricorrente sino ad oggi e, per l'effetto, adottare ogni statuizione per la revoca/dichiarazione di inefficacia dell'apertura della liquidazione disposta con il provvedimento reclamato; di dichiarare che la IBL Banca non può presentare opposizione o reclamo; in via di subordine, di confermare la prosecuzione della procedura di liquidazione disposta con il decreto reclamato, con espresso riconoscimento dell'effetto esdebitativo per i crediti non soddisfatti e con conferma della rideterminazione della somma da trattenere per il ricorrente per il sostentamento familiare, già fissata, ex art. 14 ter comma 6 lett. B, giusto decreto del 13.01.2021 del GD Beatrice all'esito dell'udienza del 22.12.2020 a seguito dell'apertura della procedura in €.1.742,32 mensili (anziché € 1.500,00 mensili) e, quindi, nella misura come originariamente richiesta e documentata; con vittoria di tutti i gradi di giudizio per le spese processuali, competenze leali, spese generali al 15%, iva e cpa oltre il pagamento del CU per i vari gradi di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari per dichiarato fattone anticipo.

Si è costituita nel giudizio di rinvio, mediante deposito di memoria difensiva, IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A., richiamando tutte le eccezioni e deduzioni già sollevate in sede di opposizione all'omologa del piano del consumatore e di reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'omologa del piano del consumatore e di apertura della liquidazione del patrimonio in ordine: 1) all'assenza del requisito della meritevolezza e della diligenza in capo al debitore; 2) alla sussistenza di atti in frode da parte del debitore, per aver lo stesso reso dichiarazioni mendaci in sede di compilazione e sottoscrizione del questionario sul merito creditizio, sottacendo al creditore la contrazione di pregressi finanziamenti; 3) alla legittimità della condotta di IBL ed all'ammissibilità del deposito, da parte di quest'ultima, di memorie di contestazione ed opposizione. Sulla scorta di tali rilievi ha chiesto al Tribunale adito in sede di rinvio: in via preliminare, di accertare e dichiarare che non sussistono in capo a Leonangelo Giuseppe i presupposti ex L. 3/2012 e, per l'effetto, rigettare il reclamo avverso, nonché al contempo (i) rigettare il piano del consumatore riproposto dall'istante e (ii) revocare la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di Leonangelo Giuseppe contenuta del decreto dell'11 gennaio 2021; in



via principale, di rigettare il reclamo in riassunzione proposto da Leonangelo Giuseppe e, quindi, confermare il rigetto del piano del consumatore proposto dall'istante come disposto sul punto dal Tribunale di Nola (R.G. 11/2020) con il decreto dell'11 gennaio 2021; in via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse sussistere in capo a Leonangelo Giuseppe i presupposti ex L. 3/2012, accertando e dichiarando di omologare il piano del consumatore proposto dall'istante, di accertare e dichiarare che il credito vantato da IBL è un credito privilegiato e, per l'effetto, incaricare l'OCC di effettuare nuovamente i conteggi, tenuto conto del credito privilegiato di IBL e prevedendo (i) il pagamento in favore di IBL di una somma almeno pari al capitale mutuato, (ii) una durata inferiore a quella prevista dal Piano del consumatore depositato (iii) una falcidia del credito vantato da IBL in una misura inferiore al 79,00 %; nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse di confermare l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di Leonangelo Giuseppe, di accertare e dichiarare che il credito vantato da IBL è opponibile alla procedura nei limiti del triennio; con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge, il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1- bis D.M. 55/2014.

Si è costituita, mediante deposito di memoria difensiva, Findomestic Banca S.p.A., rimettendosi al Tribunale adito circa la valutazione della effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'ammissibilità dell'istanza del debitore ed evidenziando che il proprio credito ammonta ad euro 34.342,57, alla data del 5 marzo 2020, a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento n. 202200582519 del 18.2.20190, sottoscritto con firma elettronica su documento informatico ex art. 20/1 bis D.Lgs. n. 82/2005.

All'udienza di comparizione parti, svoltasi dinanzi al Presidente relatore, espressamente delegato alla trattazione del procedimento, nel richiamarsi le parti alle eccezioni e deduzioni già sollevate nelle memorie depositate in atti, la decisione è stata riservata al Collegio.

2. Il reclamo proposto in riassunzione da Leonangelo Giuseppe è fondato e va accolto per le ragioni di seguito evidenziate.

Giova preliminarmente evidenziare come il presente giudizio di rinvio scaturisce dall'ordinanza n. 22890/2023 con cui la Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso principale proposto da Leonangelo Giuseppe avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Nola in data 13.5.2021, cassando il provvedimento impugnato e rinviando la causa al Tribunale di Nola, in diversa composizione, anche per le spese processuali.

Il primigenio giudizio di reclamo proposto da Leonangelo Giuseppe avverso il decreto di rigetto dell'omologa del piano del consumatore e di apertura della liquidazione del patrimonio emesso dal dott. Gennaro Beatrice in data 13.01.2021 va, pertanto, riesaminato nella presente sede facendo applicazione dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione in accoglimento del terzo motivo del ricorso principale.

La Corte di Cassazione, ha, in particolare, ritenuto che alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento promossa da Leonangelo Giuseppe - contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure dott. Beatrice nonché dal collegio adito in sede di reclamo - si applichi la nuova disciplina di cui all'art. 4 ter d.l. n. 137/2020 che, nel modificare l'art. 7 comma 2, lett. d) ter della l. n. 3/2012, dispone che la proposta del piano del consumatore è inammissibile ove il debitore abbia «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode», così mutando radicalmente i requisiti per il riconoscimento dell'ammissibilità della proposta e della sua omologazione, prima ancorati al differente concetto di meritevolezza. La Suprema Corte evidenzia



come nel caso di specie l'udienza di cui all'art. 10, comma 3, l. n. 3/2012 si sia tenuta il 22 dicembre 2020 e in quella sede il Giudice si sia riservato di provvedere; in data 25 dicembre 2020 è poi entrata in vigore la nuova disciplina, in data antecedente all'emissione del decreto di rigetto dell'omologa (avvenuta il 13 gennaio 2021); ne consegue che il giudice adito avrebbe dovuto fare applicazione della nuova norma in tema di presupposti soggettivi di ammissibilità, in quanto il legislatore ha inteso rendere applicabili le nuove norme ai procedimenti pendenti, di talchè, in assenza di indicazioni di diverso segno *“deve ritenersi che ove l'udienza, al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, si sia tenuta, ma il giudice dell'omologa non si sia ancora pronunciato, avendo riservato la decisione, il provvedimento debba essere adottato applicando le norme del decreto legge, e non quelle preesistenti”* (cfr. ordinanza Corte di Cassazione).

L'applicazione al caso in esame della nuova normativa introdotta in materia di sovraindebitamento con il D.L. 137/2020 (cd. decreto Ristori) – che ha di fatto anticipato l'entrata in vigore di alcune norme del Codice della Crisi d'Impresa – impone di verificare non già che l'istante sia meritevole di accedere alla procedura di piano del consumatore, quanto, piuttosto, che l'istante non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

E infatti, prima dell'indicata novella legislativa, l'art. 12 bis L. 3/12 disponeva che *“il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità”*. La norma elevava il requisito della meritevolezza a principale criterio valutativo ai fini dell'omologa del piano del consumatore, consentendo al giudice di sindacare la colpevolezza o meno dell'indebitamento e di valorizzare in questo senso la diligenza osservata dal consumatore nell'assunzione delle obbligazioni.

La riforma introdotta dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha espunto il riferimento alla meritevolezza quale criterio per l'omologa del piano, prevedendosi semplicemente che *“il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità (...) Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*. Contestualmente è stato novellato l'art. 7, comma 2, che alla lett. d-ter) stabilisce tra i presupposti di accesso al piano del consumatore che la proposta non è ammissibile quando il consumatore *“ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode”*.

Emerge una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: in sede di omologa, infatti, spetta al giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.

Ciò non significa che il giudizio di meritevolezza sia del tutto estraneo alla *ratio legis* della riforma che, declinando in chiave parzialmente diversa il requisito della meritevolezza, ha chiarito che essa: 1) in primo luogo, rientra nei requisiti di ammissibilità della proposta (art. art. 7 comma 2 l. d-ter); 2) in secondo luogo, non coincide più con l'assenza di colpa (ravvisabile laddove il giudice escluda



che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali), ma con l'assenza di colpa grave, malafede o frode. Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del *favor debitoris*, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Richiamando quanto posto in rilievo da attenta giurisprudenza di merito *“ciò vuol significare che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media. Tale condizione subiettiva (colpa grave), ostativa alla concessione del beneficio di parziale esdebitazione - che il piano del consumatore offre indipendentemente dal consenso dei creditori - ricorre in almeno due ipotesi: a) quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi ovvero al fine di soddisfare, tanto più se con mezzi anomali, crediti preferenziali, sottraendo dunque incautamente beni su cui la massa dei creditori anteriori aveva fatto affidamento; in tal caso dovendo l'indagine giudiziale incentrarsi essenzialmente sul coefficiente soggettivo di artificiosa preordinazione da parte del debitore (cfr. Trib. Benevento 23 aprile 2019, in --omissis--), eventualmente desumibile dall'entità della risorsa sottratta, essa resterà del tutto autonoma rispetto a quella sulla revocabilità ordinaria dell'atto, sia sotto il profilo dei limiti temporali quinquennali che della compartecipazione del terzo; b) quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione né ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito, abbia incautamente reso la garanzia patrimoniale generica insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte”* (Tribunale Avellino sez. I, 03/03/2021).

Il novellato disposto normativo di cui all'art. 7 comma 2 lettera d- ter l. 3/2012, ha, dunque, confermato la necessità della verifica, da parte del giudice, che il consumatore, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, abbia effettuato una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio.

La gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

Il deposito del piano del consumatore, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale - compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'OCC - della sua sussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poterla adempiere.

Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente



prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.

Può, dunque, essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave, mentre non può accedere alla procedura chi abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Occorre, altresì, precisare che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie e dovendo, pertanto, essere provati dal richiedente.

Tanto premesso e venendo all'esame del caso di specie, l'istante ha debitamente assolto all'onere di allegazione e prova posto a suo carico.

Come si evince dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione prodotta in atti, il ricorrente non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire in una serie di spese impreviste e straordinarie, che hanno inciso sull'unica fonte di reddito della famiglia, creando uno squilibrio tra lo stipendio, le spese correnti e i debiti contratti da Leonangelo, che lentamente è divenuto insanabile.

Dalla documentazione prodotta in atti emerge, infatti, come le cause sopravvenute ed imprevedibili che hanno indotto il ricorrente ad un progressivo stato di sovraindebitamento, sono da ricondurre essenzialmente: 1) alla necessità di fronteggiare le rinnovate e cresciute esigenze del nucleo familiare mediante cambio di abitazione condotta in locazione (con tutte le spese connesse ad un cambio di abitazione), non risultando più decorosa rispetto ad un nucleo familiare di nn. 4 persone un'abitazione di soli 48 mq; 2) alla perdita economica imprevista, derivante da un furto di denaro contante subito in casa (cfr. denuncia-querela in atti), che ha comportato la sottrazione della somma di €. 3.000,00 di cui il ricorrente si era procurato la disponibilità per il nuovo contratto di locazione (ai fini del pagamento dei canoni da corrispondere in anticipo e del relativo trasloco); 3) all'improvvisa spesa sanitaria da sostenere per la moglie del ricorrente, alla quale veniva diagnosticata una [REDACTED], costringendo il nucleo familiare monoreddito a fronteggiare una ingente spesa per le relative cure mediche, per un ammontare complessivo di euro 15.000,00 (cfr. documentazione sanitaria e distinta di bonifico in atti); 4) all'acquisto di una nuova automobile (immatricolata nel 2008 e, pertanto, già usata) in sostituzione della precedente (immatricolata nell'anno 1999), per raggiungere il posto di lavoro, che ha comportato il ricorso alla finanza esterna per sostenerne il prezzo necessario all'acquisto pari ad € 4.000,00 (cfr. documentazione relativa all'automobile); 5) alla diagnosi di [REDACTED], [REDACTED] del ricorrente, con la conseguente necessità di sottoporsi a visite e cure in precedenza non previste né prevedibili (cfr. documentazione medica relativa al ricorrente allegata in atti).

Lo stesso OCC nella propria relazione ha avuto modo di evidenziare come gli elementi che hanno determinato la situazione di squilibrio finanziario sono legati agli imprevisti occorsi al debitore, che hanno causato un progressivo ricorso al credito tra il 2017 ed il 2019, proprio in corrispondenza del relativo verificarsi (cfr. relazione OCC ove si legge: *“con la nascita dei figli sono aumentate le esigenze familiari per le quali ha fatto nuovi finanziamenti e costretto a rinnovare quelli pregressi in essere. Il debitore ha sempre vissuto in appartamenti locati (non avendo mai avuto immobili di*



proprietà). Dal 2015 al 2019 con la propria famiglia ha abitato in [redacted] in Casalmuovo di Napoli (NA), immobile di modeste dimensioni composto solo da due vani, abbastanza piccolo per soddisfare le esigenze del nucleo familiare composto da 4 persone e per il quale veniva corrisposto un canone di €. 350,00. Per questi motivi e per garantire una vita dignitosa e il diritto di abitazione alla moglie e soprattutto ai propri figli, il Sig. Leonangelo a fine 2018 decideva di cambiare casa e ad aprile del 2019 stipulava nuovo contratto di fitto per un appartamento appena più grande del precedente (65 mq) ammobiliato composto di 4 vani per un canone di locazione di €. 450,00 oltre spese condominiali. Prendere una nuova abitazione ha determinato nei fatti sicuramente un aumento del canone di fitto ma anche ulteriori costi necessari per il deposito cauzionale, per l'attivazione delle utenze del nuovo immobile e per il trasloco dei beni personali. Con la diligenza del buon padre di famiglia il Sig. Leonangelo per affrontare le spese per il cambio di abitazione metteva da parte circa € 3.000,00. Il 25.12.2018 accade però un evento imprevedibile, il debitore subisce un furto nella propria abitazione, da dove vengono sottratti i €. 3.000,00 custoditi al fine di utilizzarli per il cambio dell'abitazione (così come emerge dalla denuncia querela allegata agli atti). A tutto ciò bisogna tener conto di un problema non di secondaria importanza accaduto nel 2019, relativo allo stato di salute della moglie, colpita da una [redacted] che l'ha costretta a subire un intervento [redacted]. Il Debitore per gestire le continue crescenti esigenze familiari ha fatto ricorso negli anni sia all'aiuto familiare che al ricorso a prestiti finanziari. Sul punto è da evidenziare che il Sig. Leonangelo ha sempre estinto e adempiuto alle obbligazioni assunte negli anni con le finanziarie. Da CRIF e dalla Centrale Rischio risulta essere apparentemente soggetto solvibile che in genere rfinanzia prestiti preesistenti per il sostentamento familiare e per estinguere i prestiti precedentemente contratti").

Dalla relazione particolareggiata e dal complessivo esame della documentazione prodotta dal ricorrente emerge, quindi, come il debitore abbia fatto ricorso al credito al solo scopo di fronteggiare le esigenze della vita familiare e per garantirne il sostentamento. L'esposizione debitoria che in seguito è lievitata non può essere addebitata a comportamenti rovinosi o improvvidi dello stesso, che anzi ha dimostrato l'intenzione di pagare le rate con puntualità anche contraendo nuovi finanziamenti e a condizioni sempre più gravose, al solo scopo di non mancare al pagamento dei debiti già contratti.

Del resto, dall'analisi qualitativa della debitoria maturata non emergono spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare sicché, qualora fosse ravvisabile un profilo di colpa, deve reputarsi semmai una colpa lieve, per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta. Va in ogni caso escluso, dal tenore letterale del nuovo art. 7 comma 2 lett d-ter, che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano.

Nel caso di specie, dunque, può concludersi che l'istante si sia trovato in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come dallo stesso indicata e riscontrata in atti.

Quanto, poi, alle numerose contestazioni sollevate dal creditore IBL Banca, va evidenziato come le relative doglianze si palesino non ammissibili in ossequio al disposto di cui all'art. 12 bis comma 3 bis della l. 3/2012, così come novellato dal D.L. 137/2020, ritenuto applicabile *ratione temporis*, al caso di specie, sulla scorta delle medesime argomentazioni già evidenziate dalla Suprema Corte di Cassazione con riguardo all'art. 7 comma 2, lett. d) ter L. 3/2012.



In particolare, l'art. 12 bis comma 3 bis della l. 3/2012 prevede che *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore"* (disposizione poi ribadita dall'art. 69 comma 2 CCII secondo cui *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"*).

Il legislatore della riforma ha inteso valorizzare il comportamento dei creditori contestualmente andando a responsabilizzare l'attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse agendo sia in una logica macroeconomica, di protezione del mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento, che rischiano di danneggiare il funzionamento del mercato creditizio, sia microeconomica, per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito.

La *ratio* è certamente quella di dare maggior rilievo al cd. concorso di colpa del creditore che, consapevole della previa condizione debitoria del cliente, allevia eventuali profili di negligenza in capo al consumatore per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Tanto conferma anche il richiamo all'art. 124 bis T.u.b, in tema di credito al consumo, ove si stabilisce che *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*.

Da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che, nel caso, potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso (cfr. in tal senso Tribunale Napoli Nord, 01 Marzo 2023: *"Ai fini dell'esclusione della facoltà di opporsi all'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la valutazione del merito creditizio richiesta dall'art. 124 bis TUB deve ritenersi non correttamente svolta ove l'ente finanziario, all'atto dell'erogazione del credito, si sia limitato ad acquisire informazioni dal debitore senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizione"*). Del resto, le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, risultano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (cfr. in tal senso, *ex multis*, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020; Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018; cfr. Tribunale Lamezia Terme, 16 Dicembre 2021, che si è espresso nei seguenti termini: *"sotto il profilo soggettivo, il novellato art 7 co. 2 lett. d-ter) l. 3/2012 condiziona l'ammissibilità (e, successivamente, l'omologazione) all'esclusione della circostanza che il debitore abbia determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, per cui la condotta negligente del debitore, ove sussistente, ben può essere qualificata come connotata da colpa lieve, ogni qualvolta risulti indotta dall'accondiscendenza manifestata dai soggetti qualificati con cui il debitore ha contrattato i finanziamenti, in carenza peraltro di comportamenti fraudolenti o dolosi delle parti che abbiano inciso sulla formazione della volontà dei finanziatori nella fase*



delle trattative volte all'elargizione dei plurimi prestiti"; più di recente cfr. Tribunale di Torre Annunziata 5 marzo 2023: "non è seriamente argomentabile che un operatore professionale, quale senza dubbio è l'istituto di credito, dal quale esigere una diligenza qualificata nell'adempimento delle proprie funzioni (cfr art. 1176, 2° comma, cc), faccia esclusivo affidamento sulle informazioni fornite dal cliente al fine di formarsi il proprio convincimento sul grado di affidabilità finanziaria di questi, in presenza di un flusso informativo dedicato agli intermediari finanziari posto a tutela della stabilità del sistema finanziario. L'onere della prova di aver condotto una istruttoria approfondita diretta a valutare le capacità reddituale del consumatore, nonché dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, ricade sull'intermediario finanziario stesso, la cui difesa si è però concentrata sulla dichiarazione asseritamente mendace di (mercé la compilazione del questionario sul merito creditizio), non potendosi ribaltare l'onere di valutazione del merito creditizio, che incombe sull'intermediario finanziario, nella arbitraria determinazione di ulteriori obblighi dichiarativi a carico del cliente cui addebitare la scarsa veridicità delle affermazioni rese ma la cui verifica costituisce precipuo obbligo a posto a carico della controparte del rapporto negoziale, avendone i mezzi, per effetto ex lege eseguite già a monte").

Nel caso di specie, si ritiene emergano inequivoci profili di colpa in capo al creditore opponente: la stipulazione del contratto di finanziamento con IBL, intervenuta quando l'istante Leonangelo Giuseppe già risultava ampiamente esposto sul piano finanziario, non poteva esimere la società che eroga il credito dal condurre e proseguire le proprie autonome ricerche patrimoniali sul contraente, a tutela della propria posizione negoziale, atteso che, come evidenziato dall'OCC, il creditore IBL ha erogato ulteriore credito al ricorrente senza fare la doverosa e preliminare valutazione del relativo merito creditizio.

Pertanto, non essendo stata fornita la prova da parte dell'istituto finanziatore che siano state realizzate le opportune verifiche sull'affidabilità del cliente, risulta preclusa al creditore la possibilità di formulare valide opposizioni all'omologazione del piano, in quanto appare chiaro, come emerge dalla relazione dell'OCC, che i finanziamenti stipulati, non ultimo quello con il creditore opponente IBL, abbiano determinato un aggravamento della situazione debitoria.

Vale, peraltro, appena il caso di evidenziare come nel caso di specie sia proprio la condotta imprudente degli enti finanziatori nella concessione del credito ad incidere sulla valutazione della colpa del debitore, inducendo ad escludere il profilo della colpa grave.

Ed invero, da una interpretazione letterale degli artt. artt. 9 co. 3 lett. e 12 bis co. 3 bis L. 3/12, nonché del richiamato art. 124 bis T.u.b., discende come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore. Tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma del T.u.b., formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto.

In tal senso va ribadita specificamente l'assenza di profili di colpa in capo al debitore rispetto al finanziamento contratto con il creditore IBL che, in mancanza di un'adeguata istruttoria e di una opportuna consultazione delle banche dati, ha erogato il credito in misura non proporzionata alle capacità reddituali del contraente.

In definitiva, gli elementi di fatto appena evidenziati portano il Collegio adito in sede di reclamo ad escludere che il ricorrente non sia meritevole di accedere ad una procedura di piano del consumatore per prodigalità o per altri comportamenti gravemente colposi. Occorre piuttosto in questa sede valorizzare il principio della cd. *second chance*, che intende riabilitare il debitore al fine



di consentirgli il ritorno ad una vita serena e dignitosa, sottraendolo alla pericolosa spirale del debito, in cui il proponente è stato assorbito.

3. Ciò premesso in ordine alla sussistenza del presupposto soggettivo di ammissibilità della procedura di piano del consumatore ex art. 7 comma 2 lett d-ter L. 3/2012, così come ritenuto applicabile *ratione temporis* dalla Corte di Cassazione, va esaminata la sussistenza di tutti gli altri presupposti richiesti ai fini dell'omologa del piano del consumatore.

In base a quanto statuito dall'art.12 bis comma 1 Legge 3/2012, la proposta di composizione della crisi è omologabile laddove soddisfatti tutti i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 e laddove il piano si palesi ammissibile e fattibile.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista infatti come il ricorrente:

- sia qualificabile alla stregua di debitore persona fisica che non esercita attività di impresa e che ha assunto obbligazioni per scopi estranei ad attività imprenditoriali e professionali;
- si trovi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (cfr. sub. 2);
- non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali ex R.D.n.267/42;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti ex L.n.3/2012;
- non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.n.3/2012;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

Quanto alla soglia di soddisfacimento proposta per i creditori chirografari, in mancanza di una espressa indicazione normativa relativa ad una soglia minima di soddisfacimento, sulla scorta della documentazione in atti e delle valutazioni espresse dall'OCC può fondatamente ritenersi ex art. 12 bis comma 4 L. 3/2012 che la predetta soglia del 21% possa soddisfare i creditori in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Con riguardo alla prevista falcidia, peraltro, va rilevato come la giurisprudenza abbia omologato piani del consumatore con soglie di soddisfacimento dei creditori anche inferiori rispetto a quella garantita nel piano proposto dal ricorrente laddove la parte istante sia da ritenersi non gravemente colpevole nella determinazione del proprio sovraindebitamento ed in considerazione della natura dei debiti contratti, della sua situazione personale evolutasi nel tempo, della posizione di contraente debole nei confronti degli istituti di credito, dei tempi della sua esecuzione, nonché della sua situazione familiare in uno con la volontà di estinguere, sia pure in percentuale, ogni posizione debitoria contratta (cfr. in tal senso, *ex multis*, Tribunale Napoli 11 gennaio 2018).

La fattibilità del piano viene, infine, garantita dalla previsione di una durata temporalmente accettabile, ragionevole e rispettosa dei termini di durata massima della procedura così come delineati nell'elaborazione giurisprudenziale (nello specifico, il piano è articolato in una durata complessiva di 72 mesi, pari a 6 anni), nonché dalla garanzia offerta ai creditori dal reddito di lavoro dipendente percepito da Leonangelo Giuseppe (quale lavoratore dipendente con qualifica di impiegato con contratto a tempo indeterminato presso la U.S. Naval Support Activity base militare di Gricignano di Aversa (CE), con mansioni di responsabile dei magazzinieri, con un reddito mensile di circa €. 1.900,00 mensili).

Superato il vaglio di ammissibilità e fattibilità del piano in ossequio al disposto di cui all'art. 12 bis L. 3/2012, il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti per accogliere il reclamo proposto



avverso il provvedimento con cui è stata rigettata la richiesta di omologa del piano del consumatore e accolta la domanda subordinata di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14 ter della l. n. 3/2012, disponendo l'omologa del piano del consumatore proposto da Leonangelo Giuseppe.

4. La natura delle questioni giuridiche esaminate, i motivi della decisione, l'incidenza che su quest'ultima ha avuto, quale *ius superveniens*, il d.l. n. 137/2020, nonché la peculiare tempistica dell'entrata in vigore della nuova normativa ritenuta applicabile dalla Corte di Cassazione al caso di specie (in un momento successivo rispetto all'assunzione in riserva della decisione da parte del giudice di prime cure), inducono a ritenere la sussistenza di "gravi ed eccezionali" ragioni nei termini delineati da Corte Cost. con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

- Accoglie il reclamo proposto da Leonangelo Giuseppe avverso il provvedimento con cui è stata rigettata la richiesta di omologa del piano del consumatore e accolta la domanda subordinata di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14 ter della l. n. 3/2012;
- Omologa il piano del consumatore proposto da Leonangelo Giuseppe revocando, per l'effetto, la disposta apertura della liquidazione del patrimonio;
- Dichiaro integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- Dispone che i pagamenti siano effettuati nei termini e nei modi previsti dal piano del consumatore omologato, tenendo conto dei pagamenti effettuati dal ricorrente sino ad oggi in esecuzione della procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14 ter della l. n. 3/2012;
- Dispone che il ricorrente compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice, ove necessario;
- Onera l'OCC di riferire periodicamente per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
- Dispone che della presente ordinanza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dal debitore (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione dell'ordinanza;
- Dispone che la presente ordinanza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura dell'OCC;
- Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e all'OCC.

Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.



Revoca provvedimento n. cronol. 30/2024 del 31/01/2024

RG n. 5348/2023

Accoglimento totale n. cronol. 29/2024 del 31/01/2024

Repert. n. 318/2024 del 31/01/2024

Il Presidente relatore

Dott.ssa Rosa Napolitano

